

REGOLAMENTO (CEE) N. 856/90 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 1990

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1920/89 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 849/90 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1920/89 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 aprile 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 88 del 3. 4. 1990, pag. 35.